

Quanto alla proposta che ha fatto l'onorevole Salvia, io osservo che la disposizione che dà forza esecutiva alla cambiale, è da venticinque anni, da un quarto di secolo, in vigore; e che sinora, io, che pure frequento abbastanza i tribunali, non ho mai veduto che abbia dato luogo a lagnanze. Mi ricordo di aver studiato sotto un codice di procedura che non ammetteva l'esecuzione parata per gli atti contrattuali. Quando è venuta questa esecuzione parata pareva che dovesse produrre la fine del mondo; ed invece siamo vissuti benissimo dal 1885 fino ad ora, ed abbiamo anche fatto abbastanza cammino!

Questa proposta di dare l'esecuzione parata ai titoli di liquidazione rilasciati sopra contratti firmati dalle parti con l'autenticazione di un mediatore era già stata fatta nell'articolo 15, e a questo proposito io mi permetto di correggere una piccola inesattezza detta dall'onorevole guardasigilli, notando, cioè, che questa disposizione dell'articolo 15 si riferisce a un disegno di legge che fu presentato il 21 novembre 1895, che non potè essere discusso e che portava la firma degli onorevoli Barazzuoli, Calenda dei Tavani, Boselli e Sidney Sonnino. Nei congressi delle Camere di commercio e dei Sindacati di borsa la questione fu anche lungamente combattuta; e qui io mi riferisco soltanto alla relazione fatta su questo argomento dal mio collega onorevole Emilio Maraini, e che è consegnata negli annuali del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La questione è stata largamente trattata e tutti, si può dire, furono unanimi nel senso di dar forza di atto esecutivo alle liquidazioni fatte dal Sindacato di borsa sopra contratti di borsa firmati dalle parti. Quindi io spero che l'onorevole Salvia vorrà fare opera buona accettando come faccio io, remissivamente, l'abbandono del capoverso dell'art. 45 quale è stato suggerito dalla Commissione; e che egli si contenterà di vedere che, almeno a titolo di prova, si dia questa forza esecutiva ai certificati di liquidazione rilasciati dai mediatori e approvati dal Sindacato di borsa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Io non ho veramente le preoccupazioni, che l'onorevole guardasigilli ha definite accademiche, dell'onorevole Salvia; però vorrei pregare il ministro di con-

siderare taluni elementi che non mi pare siano stati da lui considerati.

Il sistema legislativo nostro che dà forza esecutiva alla cambiale non credo possa meritare censure, e non credo che abbia dato luogo agli inconvenienti cui accennava l'onorevole Salvia. Ma l'onorevole guardasigilli non può non ammettere che basta la impugnativa della firma di una cambiale perchè sia sospesa la forza esecutiva di essa perchè il giudice non consente più che la esecuzione si faccia in base a quel titolo, la cui firma è disconosciuta. Dunque la forza esecutiva è data alla cambiale principalmente in vista di quella firma. Ora vediamo: quale è il titolo che si pone in esperimento, quel titolo in base al quale si può procedere esecutivamente sui beni del debitore? Questo titolo è unicamente un certificato rilasciato dal Sindacato dei mediatori e dal titolo che si mette in esecuzione non risulta nemmeno che un contratto sia stato firmato. Tutto questo (lo dice l'articolo 44), tutto questo è affidato al giudizio di questo Sindacato, il quale vedrà se impugnative della firma ci siano oppure no. Tutto questo è sottratto all'esame del giudice che ha di fronte a sé soltanto questo certificato rilasciato dal Sindacato dei mediatori, nel quale certificato non apparisce nemmeno la firma del debitore.

Ora è possibile...

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Ma non si può rilasciare senza firma.

CARNAZZA. Non si potrà rilasciare, ma il Sindacato dei mediatori potrà averlo rilasciato in base a firma falsa. (*Commenti*). Questo è verissimo, è naturale, e noi ci troveremo nella condizione, che la esecuzione parata, il pignoramento dei beni del debitore, si andrà a fare unicamente in base a un certificato rilasciato dal Sindacato dei mediatori.

Ora, è verissimo, la legge ha cercato di aumentare le garanzie di questi mediatori ma è altrettanto vero che se questa legge si fa, è precisamente per gli abusi, per le frodi, per tutto quello che nella relazione è stato tanto eloquentemente indicato, e che questi mediatori o agenti di cambio hanno commesso. Orbene, a questi mediatori, o agenti di cambio che la legge finora ha considerato con tanta diffidenza, noi attribuiamo oggi questo potere, veramente eccezionale, di vedere quali siano i corsi di borsa, di esaminare quali siano le differenze